

STATUTO

SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEBELLUNA TV VIA
SANT'ANDREA 114

Numero REA: TV - 218392

Codice fiscale: 03071440261

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato.....B.....alla Raccolta n°.....31343

STATUTO DELLA
"SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una Società Cooperativa di solidarietà denominata

"SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 – Sede

2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Montebelluna.

2.2 La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

2.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 – Durata

3.1 La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

4.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro.

4.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

4.3 La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della L. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui D. Lgs 3 luglio 2017, n. 112, mediante lo svolgimento di attività diverse, ossia:

A. attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 ed eventuali norme modificative ed integrative;

B. mediante lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lett. b) dell'art. 1, l. n. 381/1991 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.4 La Cooperativa si propone inoltre, avvalendosi di tutte le agevolazioni di legge, il conseguimento delle finalità proprie delle imprese sociali come definite dal D.Lgs. n. 112/2017 e pertanto:

- redige annualmente, secondo le linee guida all'uopo predisposte dall'Autorità competente, al fine di rappresentare l'osservanza delle proprie finalità sociali, il Bilancio Sociale della propria attività, da depositarsi presso il competente Ufficio delle Imprese;

- adotta, se non già previsto, uno specifico regolamento interno per la disciplina delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle proprie attività in conformità alla normativa vigente in materia.

4.5 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. A tal fine, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, nelle diverse tipologie stabilite dalla legge e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Interno della Cooperativa, con cui contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale.

4.6 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

4.7 La Cooperativa si propone nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

4.8 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

4.9 La Cooperativa, per poter attuare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, opera attivamente anche con le istituzioni pubbliche locali e regionali, con altri enti cooperativi ed imprese, con le altre imprese sociali e gli organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

4.10 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

4.11 La Cooperativa intende, infine, perseguire un orientamento imprenditoriale capace di costruire processi e strumenti di reciprocità nei territori in cui essa opera, nonché forme di integrazione e collaborazione con altre cooperative sociali e in particolare promuovendo lo sviluppo delle esperienze consortili.

4.12 La Cooperativa, inoltre e a qualsiasi fine:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.13 La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Oggetto sociale

5.1 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefigge di svolgere, anche in regime di convenzione con enti pubblici, attività educative ed assistenziali, rivolte principalmente a persone con disabilità, ma anche a minori, persone socialmente svantaggiate o in condizioni di disagio.

5.2 La Cooperativa per perseguire il suo scopo primario e la sua caratteristica peculiare di impresa sociale potrà svolgere, anche in regime di convenzione con enti pubblici, le attività contemplate dall'art. 1, lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. A tal fine potrà svolgere le seguenti attività.

ATTIVITA' ai sensi dell'art. 1 lettera a) della LEGGE 381/1991:

- a) gestire strutture sociali residenziali, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri diurni sociali, di accoglienza e socializzazione, per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, altre strutture di animazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché prestare servizi di pubblica utilità sociale;
- b) gestire centri educativi occupazionali diurni;
- c) gestire centri di lavoro guidato;
- d) svolgere attività rivolte alla promozione della professionalità del socio cooperatore con appositi corsi di formazione o specializzazione, sia teorica che pratica;
- e) prestare attività di assistenza, sorveglianza e accompagnamento ai minori, persone disabili, anziani e tossicodipendenti, sia essa domiciliare, ospedaliera o anche attuata in soggiorni climatici;
- f) prestare servizi finalizzati all'assistenza riabilitativa, infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e Privati, con esclusione di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti all'ordine dei medici o degli esercenti delle professioni infermieristiche;
- g) organizzare e gestire servizi di trasporto di minori, persone disabili, anziani e tossicodipendenti per conto di terzi;
- h) svolgere – come attività istituzionale e precipua – la funzione assistenziale in favore delle persone aventi diritto alla pubblica assistenza.

ATTIVITA' ai sensi dell'art. 1 lettera b) della LEGGE 381/1991:

- i) svolgere attività di produzione di articoli da regalo in genere, di produzione di oggetti di artigianato di qualsiasi tipo e di qualsiasi materiale, eseguire lavori di assemblaggio di parti meccaniche e inerti, eseguire lavori di falegnameria, opere di muratura e tinteggiatura, svolgere attività di confezionamento, stiratura e finissaggio ed eseguire altre lavorazioni di tipo artigianale, avvalendosi dell'opera dei soci o delle persone sottoposte a tutela giuridica dei soci, di cui all'art. 7;
- j) svolgere attività commerciali all'ingrosso, al dettaglio, per via telematica e anche in forma ambulante, di tutti i prodotti liberamente commerciabili, sia direttamente che mediante assunzione in affitto di aziende, nonché la rappresentanza e il commissionato per conto terzi;
- k) gestire mense, prestare servizi di ristorazione collettiva e scolastica e in generale di somministrazione di bevande e alimenti su base contrattuale, fornire servizi comprensivi sia di produzione di pasti in stabilimenti tecnicamente organizzati per la ristorazione collettiva pubblica e privata, di "catering" in genere e di banqueting per singoli eventi;
- l) prestare servizi di pulizia, manutenzione e affini, di disinfezione e disinfestazione, tinteggiatura e restauro nonché servizi di tutela dei beni storici e naturali;
- m) svolgere attività di formazione, consulenza e programmazione in ambito sociale;
- n) svolgere attività di produzione editoriale di riviste, libri e periodici non quotidiani in genere con particolare riferimento alle tematiche della disabilità;
- o) svolgere attività tipografiche;

- p) svolgere attività di elaborazione dati per conto di terzi, battitura di testi, legatoria e rilegatura; prestare servizi informativi, comunicazionali, organizzativi, pubblicitari, editoriali, promozionali, redazionali, filmici, fotografici e di produzione audiovisiva;
- q) prestare servizi di trasporto pubblico di persone mediante noleggio di autovettura con conducente e non;
- r) esercitare attività di noleggio di automezzi in genere;
- s) svolgere attività agricola, attraverso la messa a coltura di terreni e la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei relativi prodotti, prestare servizi di giardinaggio, di coltivazione di piante e di manutenzione e recupero in generale di fondi sia rustici che urbani di proprietà di terzi; esercitare attività di agriturismo;
- t) svolgere attività di approvvigionamento, gestione ordini, vendita, promozione e distribuzione in proprio e per conto di terzi di materiale editoriale, riviste, libri, periodici e di prodotti in genere;
- u) svolgere l'attività di gestione di hotels, alberghi, ristoranti, bar, distributori di carburanti, stazioni di servizio, sia direttamente che per concessione;
- v) svolgere attività di raccolta, anche differenziata, di smaltimento, di cernita, di stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

5.3 La Cooperativa può svolgere tutte le altre attività di interesse comune o collaterale (culturale, sperimentale, di animazione, di documentazione e ricerca, ecc.), utili al raggiungimento degli scopi sociali nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni e nei limiti delle proprie possibilità, finanziare qualsiasi tipo di attività che favorisca un migliore recupero sociale, culturale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Per il raggiungimento di questo fine, la Cooperativa può istituire dei corsi di preparazione alla vita lavorativa, frequentabili da soggetti che - soltanto al termine del corso - saranno inseriti nel mondo del lavoro. La Cooperativa può inoltre istituire centri di addestramento ed avviamento al lavoro, denominati centri socio-lavorativi.

5.4 La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale a scopo plurimo; le attività di gestione dei servizi socioeducativi è connessa con quella di avviamento al lavoro.

5.5 La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

5.6 La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, ricevere donazioni o liberalità in genere, prestare garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, siano essi società o persone fisiche.

5.7 La Cooperativa può acquistare, vendere, permutare immobili e mobili e compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie non nei confronti del pubblico, atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi anche di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Essa può svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, ovvero erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o svolgere attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, c.1 del decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117; può svolgere attività di promozione, con gli Enti pubblici preposti, dell'inserimento di persone disabili nel contesto socio-economico locale attraverso l'istituzione di posti di lavoro sia utilizzando la normativa vigente in materia di invalidi civili, sia raggiungendo accordi particolari con le aziende e le organizzazioni sindacali, per il tramite di convenzioni con enti, associazioni, organismi pubblici e privati di ogni ordine e grado, anche finalizzate alla ricezione di contributi dai suddetti.

5.8 Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo paritetico.

5.9 La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

5.10 La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

5.11 La Cooperativa potrà inoltre istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.12 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia vigenti.

TITOLO III

CATEGORIE DI SOCI E QUOTE

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci lavoratori;
- soci fruitori;
- soci volontari;
- soci sovventori;
- soci speciali.

6.3 Possono essere soci le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

6.4 Non possono essere soci i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2527 C.C.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

6.6 Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

[Firma]
[Firma]

Art. 7 – Soci lavoratori o cooperatori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

7.4 I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Art. 8 – Soci fruitori

8.1 I soci fruitori sono persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, usufruiscono dei servizi della Cooperativa al fine di ottenere il soddisfacimento di un loro bisogno.

8.2 Nel caso in cui la persona fisica che utilizza i servizi della Cooperativa non possa o non voglia, per qualsiasi ragione, assumere la qualifica di socio fruitore, potrà assumere tale qualifica un suo parente entro il terzo grado.

Art. 9 – Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 10 – Soci sovventori e titolari di strumenti finanziari

10.1 Possono altresì aderire alla Cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, titolari di strumenti finanziari che sono disciplinati secondo le leggi vigenti in materia.

10.2 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Gli stessi conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota minima di 2 (due) azioni.

10.3 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

10.4 Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

10.5 Ai soci sovventori spetta il diritto di nominare un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

10.6 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

10.7 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

10.8 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma dell'art. 10.3 del presente statuto.

10.9 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 11 - Categoria speciale di soci

11.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

11.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

11.3 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

11.5 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione nel rispetto dei limiti di legge.

11.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

11.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

11.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

11.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

11.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standards produttivi;
- e) l'interruzione del rapporto di lavoro con la Cooperativa, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

11.11 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

11.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 12 – Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, nonché l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 42 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo e la qualifica della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

12.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

12.3 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

12.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

12.5 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto al successivo art. 21;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 – Quote

14.1 Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

14.2 Per i soci preesistenti resta confermato il valore della loro partecipazione al capitale sociale della Cooperativa, formatosi in vigenza delle norme dei precedenti Statuti sociali; il regolamento interno provvederà alla eventuale ristrutturazione o diversa articolazione di detto valore.

14.3 Il limite di cui al precedente punto 14.1 non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 15 – Cessione delle quote dei soci operatori, fruitori, speciali e volontari

15.1 Le quote dei soci operatori, fruitori, speciali e volontari non possono essere trasferite per atto tra vivi.

Art. 16 – Cessione delle quote dei soci sovventori

16.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Book dell'Amministratore

16.2 Pertanto, il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

16.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito, ovvero provvederanno a rimborsare al sovventore il valore delle quote determinato sulla base dei diritti loro attribuiti a norma delle lettere d) ed e) del precedente art. 10, secondo quanto previsto al successivo art. 21.

Art. 17 – Vincoli sulle quote

17.1 Le quote dei soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Art. 18 – Recesso

18.1 il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e in particolare dall'art. 2473 del codice civile, compete:

- ai soci che non hanno consentito all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- ai soci il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
- al socio che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto.

18.2 Il recesso non può essere parziale.

18.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

18.4 Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla Cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'accoglimento della domanda.

18.5 Il recesso ha effetto, per quanto concerne il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 19 – Esclusione del socio

19.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- b) che, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa per dimissioni, giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo e/o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro o assunzione presso diverso datore di lavoro;
- c) che, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera b) del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Legge;
- d) che, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- e) che, nel caso di socio fruitore, abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- f) che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine per l'adeguamento, comunque non superiore a 30 giorni;
- g) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento delle somme dovute a liberazione delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- h) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- j) che per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 assemblee consecutive;
- k) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.
- l) che venga a trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 2286 del Codice civile;
- m) che non ottemperi alle decisioni compromissorie dell'art. 42 dello Statuto.

19.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento alla società.

19.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, secondo quanto stabilito dall'art. 42 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

19.4 Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

Art. 20 – Morte del socio

20.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

20.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

20.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 21 – Liquidazione della quota

21.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

21.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

21.3 I soci esclusi per i motivi indicati alle lettere f), h), i) ed m) dell'art. 19, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

21.4 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

21.5 Alla cessazione del rapporto sociale, il socio non avrà diritto alla restituzione della somma pagata a titolo di sovrapprezzo.

Art. 22 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

22.1 Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

22.2 La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica e al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

22.3 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

22.4 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 23 – Patrimonio sociale

23.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori volontari e fruitori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

23.2 Le riserve di cui ai punti sub b), c) d) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 24 – Capitale sociale

24.1 Il capitale sociale della Cooperativa è variabile ed è rappresentato da quote, del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 ciascuna.

24.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2481-bis e seguenti del codice civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

24.3 Nel rispetto delle vigenti norme di legge sono consentiti conferimenti diversi dal danaro.

24.4 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, dell'organo di controllo o del Revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

24.5 Se per la perdita di cui al precedente punto 24.4, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

Art. 25 – Riserva legale, statutarie e volontarie

25.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, una quota degli utili netti annuali.

25.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 26 – Divieti

26.1 È fatto divieto alla Cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni fiscali;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

26.2 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 27 – Esercizio sociale e bilancio

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.3 La convocazione dei soci per l'approvazione del bilancio dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

27.4 L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;
- e) il rimanente alle riserve indivisibili.

27.5 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

27.6 La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori, comunque nel rispetto della legge 381/1991.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

27.7 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili assegnati ai sensi dei precedenti punti 27.4 e 27.5., inoltre determina gli eventuali dividendi in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente, l'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge n. 59/1992 e la parte rimanente degli utili a riserva indivisibile.

Art. 28 (Ristorni)

28.1 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge.

28.2 La ripartizione dei ristorni dovrà essere effettuata considerando i compensi erogati a ciascun socio e in proporzione alla qualità e quantità dei singoli scambi mutualistici avvenuti nell'esercizio tra soci e Cooperativa secondo quanto previsto in apposito regolamento, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;
- i compensi erogati;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività;

- la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- il tempo di permanenza nella Cooperativa.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Sindaco unico o il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 30 – Decisioni dei soci

30.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo di controllo o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

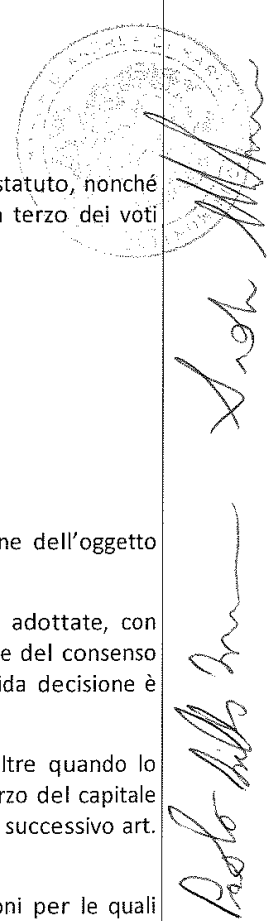
30.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 30.1 possono essere adottate, con autorizzazione del Consiglio di amministrazione, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 32. Per l'assunzione di una valida decisione è necessario che il procedimento decisionale si concluda entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio.

30.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 30.1 nonché tutte le altre quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 33.

30.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. All'Assemblea potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 31 – Diritto di voto

31.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.



31.2 Ciascun socio cooperatore, fruitore o volontario ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 32 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

32.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 30.3, possono essere adottate, con autorizzazione del Consiglio di amministrazione, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

32.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

32.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancata dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

32.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

32.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 33 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

33.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 30.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci totali, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

33.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione è effettuata, dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con

lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati.

A tal fine, il Presidente del Consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

33.3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questo, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

33.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il segretario.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio ovvero da un membro del Consiglio di amministrazione. La delega dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita ai sindaci (o al revisore), né alle società controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

33.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 30.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 30.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei soci presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.

33.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e inoltre deve altresì consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 34 – Amministrazione

34.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori hanno il diritto di nominare un terzo degli amministratori.

34.2 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

34.3 Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea nella quale viene approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in ragione del loro ufficio, restando invece escluso il diritto ad alcun compenso.

34.4 Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 35 – Decisioni del Consiglio di amministrazione

35.1. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 35.2, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Per l'assunzione di una valida decisione è necessario che il procedimento decisionale si concluda entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

35.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

35.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 36 (Integrazione del consiglio)

36.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione può provvedere a sostituirli con apposita deliberazione assunta nel rispetto dell'art. 2542 C.C.; i membri così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

36.2 Nel caso venga meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

36.3 Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, il Consiglio è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 – Competenze degli amministratori

37.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

37.2. Il Consiglio di amministrazione può delegare i suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 38 – Rappresentanza

38.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

38.2 Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

38.4 La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 39 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità

39.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

39.2 Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 40 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

40.1 Nei casi in cui la nomina dell'Organo di Controllo sia obbligatoria per legge, ovvero in caso di nomina volontaria dello stesso da parte dei soci, ad esso spetta il controllo sulla gestione della società. Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità dell'Organo di Controllo sono determinati dalla legge. L'Organo di Controllo può rivestire forma pluripersonale (Collegio Sindacale) ovvero forma monocratica (Sindaco Unico), secondo quanto deciso in sede di nomina dai soci; in caso di nomina del Collegio Sindacale questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

40.2 Qualora sia nominato l'Organo di Controllo, in forma pluripersonale o monocratica, ad esso spetta altresì la revisione legale dei conti ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarla a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di Controllo, i componenti dello stesso devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La carica dura per tre esercizi sociali; essa scade alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della nomina; può essere revocata solo per giusta causa.

I sindaci e il revisore sono rieleggibili.

40.3 All'atto della nomina i soci stabiliscono inoltre la retribuzione spettante per tutta la durata dell'ufficio. Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali che si tengano fuori della residenza personale. In caso di Organo di Controllo pluripersonale è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e l'eventuale segretario verbalizzante.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 – Scioglimento Società

41.1 La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

41.2 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42 - Clausola Compromissoria

42.1 Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, che siano per legge compromettibili, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - Norme applicabili

43.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 secondo comma c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 44 (Regolamenti)

44.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Forstello Zaccaro

Stefano M...

